

19 giugno 2015

**COMUNICATO AL PERSONALE CNR n. 21**

**LIQUIDAZIONE BUONI POSTALI FRUTTIFERI  
RISOLTO PROBLEMA DOPPIA TASSAZIONE?!**

Al momento della cessazione dal servizio i dipendenti iscritti INPS, titolari di Buoni Postali Fruttiferi, non dovranno più inviare al CNR il modulo individuale predisposto a suo tempo dalla UIL-RUA per ottenere la riduzione del 12,5% dell'IRPEF.

Il CNR, più volte da noi sollecitato, ha esteso (e non poteva fare diversamente) a tutti gli aventi diritto l'applicazione della Sentenza della Corte di Cassazione n.17987/2013 che ha accolto il ricorso individuale di un collega CNR pensionato assistito dallo stesso legale di fiducia della UIL-RUA e la conseguente Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 2825/28/15 del 19-5-2015.

Il CNR, infatti, ai fini della tassazione della liquidazione, applicherà ora d'ufficio la riduzione del 12,5% dell'aliquota fiscale sugli interessi lordi dei BPF emessi dopo il 20-9-1986 rispetto all'aliquota di riferimento.

Il beneficio che ne deriva è ovviamente individuale, e può superare anche i 10 mila euro netti.

Al riguardo quindi si prospetta la seguente situazione relativa ai dipendenti in possesso di buoni postali fruttiferi, che approfondiremo nel corso dell'**ASSEMBLEA UIL RUA del 23 giugno p.v.:**

**PERSONALE CON BUONI POSTALI FRUTTIFERI**

CASISTICA		ADEMPIMENTI
DIPENDENTI ANCORA IN SERVIZIO		AUTOMATICA APPLICAZIONE DA PARTE DEL CNR DELLA SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N.°17987/13 <b>(SI CONSIGLIA DI VERIFICARE TALE APPLICAZIONE)</b>
EX DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO	IN ATTESA DELLA LIQUIDAZIONE DEFINITIVA	PRESENTARE RICHIESTA PER L'APPLICAZIONE DELLA SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE (VEDI MODULO UIL RUA)
	CHE HANNO RICEVUTO LIQUIDAZIONE DEFINITIVA MA SONO IN ATTESA DELLA CORRESPONSIONE DEI MANCATI INTERESSI PERIODO 1984-1989	
	CHE SONO STATI COMPLETAMENTE LIQUIDATI E NON DEVONO RICEVERE ALCUN PAGAMENTO DAL CNR	PRESENTARE, ENTRO E NON OLTRE DUE ANNI DALLA DATA DI LIQUIDAZIONE DEL TFS ISTANZA DI RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI COMPETENZA PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLE MAGGIORI IMPOSTE NON DOVUTE E TRATTENUTE DAL CNR. a) IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, IL PROVVEDIMENTO VA IMPUGNATO ENTRO 60 GIORNI; b) IN MANCANZA DI RISPOSTA DOPO 90 GIORNI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (CHE EQUIVALE A RIFIUTO TACITO) IL RICORSO VA PROPOSTO ENTRO I SUCCESSIVI 60 GIORNI

**N.B. :**

La casistica sopra riportata non riguarda la "conciliazione diretta" relativa ai mancati interessi a seguito del ritardato investimento del periodo 1984-1989, il cui modulo di richiesta deve essere sempre presentato al CNR contestualmente alla cessazione dal servizio.

UIL-RUA  
Americo Maresei

